

CARTA D'IDENTITÀ'

La Carta d'Identità raddoppia... la scadenza da 5 a 10 anni, anche per le carte d'identità già emesse

Oggetto: Decreto Legge 24 giugno 2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

Nuove disposizioni in materia di Carte di identità.

Nel Supplemento Ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno u.s., è stato pubblicato il Decreto legge n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

In particolare, l'art. 31 del predetto D.L., che reca “Durata e rinnovo della carta d'identità”, ha previsto che la Carta d'identità benefici di una validità temporale corrispondente a dieci anni, a fronte della previgente disposizione, di cui all'art. 3 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che come noto prevedeva, invece, una validità quinquennale.

Tale quadro riformatore trova applicazione anche per le carte in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di cui è questione.

Pertanto per i titolari di carta d'identità in corso di validità' alla data di entrata in vigore della legge (26.06.2008), è sufficiente presentarsi presso l'Ufficio anagrafe, muniti della sola carta d'identità, per la convalida del documento per ulteriori 5 anni. (**NON SERVONO FOTOTESSERE**).